



Procura Generale della Repubblica di Lecce

N. 149 prot.

DECRETO

Il Procuratore generale, rilevato che:

in tema di concordato, anche con rinuncia ai motivi di appello, il quarto comma dell'art. 599 bis cpp dispone che il Procuratore generale presso la Corte di Appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti;

l'argomento è stato oggetto di discussione con i magistrati dell'ufficio e con i procuratori della Repubblica del distretto nelle riunioni del 5 ottobre 2021, del 1 aprile 2022, del 22 settembre 2022 e che nella riunione del 7 dicembre 2022 è stata discussa la bozza di testo precedentemente inviata ai procuratori del distretto e ai colleghi dell'ufficio;

all'esito della discussione il testo definito dallo scrivente è stato ulteriormente sottoposto all'attenzione dei procuratori e dei magistrati requirenti di appello per eventuali rilievi emendativi, che non sono intervenuti;

visti i verbali delle riunioni e l'art. 599 bis cpp

DECRETA

i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza dinanzi alla Corte di Appello per l'istituto del concordamento sono quelli di cui all'allegata direttiva.

Lecce il 9 - GEN 2023

Il Procuratore Generale della Repubblica

Antonio Marussia
Antonio Marussia



Procura Generale della Repubblica Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

Premessa

Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 - serie generale, in vigore dal 30/12/2022, è stato completamente riscritto il testo dell'articolo 599 bis codice procedura penale.

In particolare, due sono le più significative innovazioni della riforma:

1. la abolizione del comma 2 dell'articolo 599 bis c.p.p. e quindi di tutte le preclusioni esistenti in ordine al divieto di procedere con concordamento per i delitti in tale comma indicati;
2. l'obbligo per le parti di depositare, a pena di decadenza, nella cancelleria della Corte di Appello la proposta di concordamento almeno 15 giorni prima della data fissata per l'udienza.

Il nuovo testo del citato articolo:

599-bis. Concordamento anche con rinuncia ai motivi di appello

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

2. Abrogato

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, quando ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.



Procura Generale della Repubblica

Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la Corte di Appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

La ratio dell'istituto

Entrando nel merito, risulta evidente che la riforma ha voluto incentivare nel massimo grado possibile il ricorso a strumenti di deflazione dibattimentale. Ciò in vista anche dell'applicazione della disciplina dell'articolo 344 bis cpp così come introdotto dalla legge 134/2021 in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Nell'intendimento del legislatore, tutti gli strumenti deflattivi sono stati incentivati. Nel caso specifico del giudizio di appello, l'evidente volontà della riforma è quella di ridurre la durata dei processi al fine di evitare che si giunga alla situazione certamente patologica di una dichiarazione di improcedibilità. Lo strumento deflattivo tipico del giudizio di impugnazione è dunque rappresentato dal nuovo articolo 599 bis c.p.p. e deve essere applicato nella maniera più flessibile possibile.

La deflattività intrinseca dell'istituto del nuovo concordamento deve, tuttavia, trovare equo bilanciamento nella valutazione concreta dei singoli fatti di reato, considerati in base alla gravità oggettiva degli stessi, all'allarme sociale che ne è derivato, alla gravità delle conseguenze in danno delle persone offese.

Proprio alla luce delle esigenze di effettuare un concreto bilanciamento tra la deflazione processuale e applicazione di una giusta pena per i fatti di reato, viene adottato il presente provvedimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 599 bis codice di procedura penale al fine di dettare una disciplina uniforme cui i magistrati della procura generale dovranno attenersi.

Nel caso particolare previsto dal quarto comma del nuovo articolo 599 bis c.p.p., ossia di riproposizione in udienza della proposta di concordamento respinta dalla corte, resta invece fermo il richiamo all'articolo 53 c.p.p. del rispetto dell'autonomia decisionale del magistrato di udienza nelle sue valutazioni circa il contenuto di un



Procura Generale della Repubblica

Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

nuovo concordamento; tuttavia l'autonomia decisionale dovrà comunque essere esercitata nell'ambito delle direttive adottate con il presente provvedimento.

Poteri e limiti del Procuratore Generale

Come visto, il concordamento in appello mantiene fermo in capo al Procuratore Generale il potere di indicare «i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza [sottinteso "d'appello"], tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

Tale potere, tuttavia, dovrà essere esercitato tenendo conto del duplice sistema procedurale previsto per il concordamento e già sopra delineato.

Da un lato, la regola del concordamento è che sia di tipo cartolare e quindi necessariamente antecedente all'udienza. Dall'altro, diventa eccezione la possibilità di riproporre in udienza una proposta di concordamento cartolare non ritenuta congrua dalla Corte di Appello.

Nel secondo caso, si tratta di delineare delle linee generali a cui attenersi, tali da non intaccare la tradizionale autonomia del p.m. di udienza nell'esercitare le proprie funzioni in uno con il rispetto delle presenti direttive.

Tutto ciò premesso, e all'esito delle riunioni effettuate con tutti i magistrati dell'ufficio di Procura generale e di interlocuzione con tutti i procuratori della Repubblica del distretto, ordinari e minorili, il Procuratore generale della Repubblica di Lecce adotta la presente circolare in materia di criteri orientativi per l'applicazione dell'istituto dell'concordamento in appello. La presente circolare sostituisce integralmente quella precedente adottata nell'anno 2017.

1. Disposizioni di carattere generale

Le attribuzioni del Procuratore Generale previste dalla presente circolare sono esercitate:

a) dal Procuratore Generale di Lecce per la Corte di Appello di Lecce.



Procura Generale della Repubblica

Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

b) dall'Avvocato Generale della Sezione distaccata di Taranto per la sezione distaccata della Corte di Appello di Taranto;

Con i suddetti magistrati dovranno confrontarsi i sostituti procuratori generali designati, prima di procedere al concordamento in appello ed al solo scopo di garantire una uniformità di comportamento da parte dell'Ufficio nel suo complesso. Nel caso di urgenza ed in assenza del Procuratore generale e dell'avvocato generale di Taranto, l'informazione sarà fornita nel primo momento utile successivo.

2. Tempi e modalità della presentazione della richiesta di concordamento

In linea di massima, le richieste di concordamento potranno essere prese in considerazione solo con un anticipo di almeno 25 giorni rispetto alla data fissata per l'udienza.

La richiesta dovrà essere presentata al magistrato della Procura Generale designato per l'udienza e il rispetto del termine sopra indicato, certamente non perentorio, deve intendersi finalizzato a consentire in ogni caso il deposito della proposta scritta entro il quindicesimo giorno antecedente la data di udienza, fissato come termine a pena di decadenza.

Il deposito della richiesta di concordamento al Procuratore generale almeno 25 giorni antecedenti la data dell'udienza è dunque necessario per consentire una interlocuzione con il difensore che consenta una ponderata valutazione della fondatezza della richiesta in relazione anche all'interesse dell'Ufficio ad accedere al concordamento.

Sempre in linea di massima, le eventuali richieste di concordamento sottoposte all'attenzione del Procuratore generale in prossimità della scadenza del termine di 15 giorni previsto a pena di decadenza verranno prese in considerazione soltanto laddove sussistano specifiche situazioni di urgenza che giustifichino il ritardo nella sottoposizione della proposta.



Procura Generale della Repubblica

Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

3. Deposito della richiesta

La nuova previsione dell'articolo 599 bis cpp prevede che la richiesta debba essere depositata nella cancelleria della Corte di Appello, senza tuttavia specificare da parte di chi.

Sarà pertanto consentito:

- a) consegnare all'avvocato richiedente l'originale della richiesta di concordamento vistata dal procuratore generale (che ne tratterà copia) in modo che sia il difensore a depositare l'atto presso la Corte di Appello;
- b) trattenere l'originale della richiesta di concordamento presso la segreteria della procura generale che provvederà al deposito presso la cancelleria della Corte di Appello.

La segreteria della Procura generale annoterà per ogni proposta di concordamento quale sia la modalità di deposito adottata.

4. Criteri orientativi di carattere generale per il concordamento in appello

Lo scopo deflattivo deve orientare la scelta del concordamento per tutti i tipi di processo, non solo per quelli soggettivamente cumulativi. Anche in processi con un solo imputato e/o nei casi in cui la penale responsabilità sia conclamata in modo assolutamente evidente, un eventuale concordamento che si risolvesse solo in uno sconto di pena senza un concreto beneficio di risparmio processuale per il Collegio giudicante non apparirebbe conforme alla ratio dell'istituto.

In definitiva, ciò che vale a giustificare l'opzione del concordamento è l'effettivo interesse dell'Ufficio ad una più spedita definizione della vicenda processuale.

4.1. Procedimenti con rilevante numero di imputati.

Spostando l'attenzione sul piano più propriamente operativo, un primo argomento meritevole di riflessione attiene ai processi con più imputati e/o con molteplici imputazioni, rispetto ai quali occorre tenere in debito conto un peculiare fattore di rischio, cioè la eventualità di determinare – attraverso un concordamento limitato



Procura Generale della Repubblica Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

solo ad alcune posizioni e non alla loro totalità – la conseguente potenziale incompatibilità del collegio giudicante.

In tale evenienza è di fondamentale importanza coniugare la tempistica della richiesta di concordamento con la contemporaneità della decisione (dello stesso collegio) sulle posizioni che esulano dal concordamento.

Sempre con riferimento ai processi soggettivamente cumulativi, dovrà essere onere del magistrato designato valutare la reale incidenza deflattiva di un concordamento parziale di alcuni imputati e/o per alcune imputazioni in rapporto alla entità complessiva del processo.

4.2 procedimenti definiti con rito abbreviato

Sempre allo scopo di impedire il ripetersi di precedenti negative esperienze, si rivela utile una attenta valutazione del concordamento in relazione a condanne emesse all'esito di giudizio abbreviato già attenuate dall'applicazione della diminuzione procedurale.

La possibilità di un concordamento in appello è sicuramente possibile, laddove – tenuto conto della gravità del reato – la pena comminata all'esito del rito abbreviato appaia manifestamente eccessiva, ed in definitiva non coerente con la scelta del rito. Ovvero valutando l'ulteriore diminuzione della pena in maniera particolarmente limitata e comunque valutandola sulla pena inflitta in concreto e prima che sia effettuata la riduzione per il rito abbreviato.

4.3 limiti alle riduzioni di pena

Quando il concordamento abbia ad oggetto soltanto l'entità della pena, la riduzione non potrà *in genere* essere superiore ad 1/5 della pena stabilita in sentenza prima della riduzione per il rito; e ciò salva la eliminazione della pena per la esclusione di aggravanti o reati satellite e fatta salva una eventuale riqualificazione in ipotesi di reato meno gravi rispetto a quelle per le quali è intervenuta condanna.

In tutti quei casi in cui, *in concreto*, la valutazione del magistrato designato sia favorevole all'accoglimento della richiesta di concordamento ritenendosi eccessiva la pena inflitta, si reputa che la riduzione di pena, tendenzialmente, non potrà essere



Procura Generale della Repubblica

Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

superiore al limite di 1/3 rispetto a quella inflitta all'esito del 1° grado in analogia con il criterio già codificato di cui all'art. 444 c.p.p.

Altro criterio idoneo ad orientare la valutazione del magistrato designato appare quello di riconoscere la possibilità di concordare la riduzione della pena inflitta all'esito del giudizio di 1° grado, con la concessione delle attenuanti generiche o con altro tipo di attenuanti; ove necessario con giudizio di prevalenza, qualora si ritenga che le stesse siano state immotivatamente negate dal primo Giudice, prescindendosi in tal caso dai limiti per la riduzione sopra indicati.

Si ribadisce, sempre e comunque, l'opportunità di addivenire al concordamento solo quando la rinuncia ai motivi di appello possa, in concreto, risolversi in un reale ed effettivo sgravio motivazionale, in fatto e in diritto, per la Corte di Appello e, in definitiva, in un reale risparmio di impegno processuale.

4.4 Reati urbanistici ed ambientali.

Nel settore delle contravvenzioni urbanistico-edilizie ed ambientali l'effettiva demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'imputato, dopo la sentenza di condanna di primo grado, potrà essere ritenuta indice di ravvedimento per l'accesso al concordamento, che in tal caso offrirà al condannato l'opportunità di un contenimento della sanzione a fronte di una concreta ed evidente utilità per il territorio e del risparmio di energie per l'esecuzione d'ufficio della demolizione. L'imputato dovrà provvedere agli incombeni con una tempistica adeguata al fine di consentire alla Corte e al Procuratore generale di garantire il rispetto della ragionevole durata del processo.

Per quanto riguarda i delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI bis cp (legge n. 68/2015) la esplicita previsione (art. 652 decies) del ravvedimento operoso con consistenti sconti di pena (dalla metà a due terzi) con termine per l'esecuzione del ripristino prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, va valutata con particolare attenzione per la possibilità di concordamento in appello, al fine di non depotenziare la previsione temporale dell'art. 659 decies, come termine ultimo per fruire di sconti di pena.

5. concordamento in udienza



Procura Generale della Repubblica
Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

Fatta salva la previsione di cui all'articolo 53 c.p.p., nel caso in cui si riproponga la necessità di aderire alla proposta di concordamento da effettuarsi in udienza così come previsto dal terzo comma dell'articolo 599 bis c.p.p., il magistrato delegato per l'udienza terrà in opportuno conto le ragioni del dissenso della corte rispetto alla proposta di concordamento bocciata ma senza derogare ai criteri indicati nei punti precedenti della presente direttiva.

Nel caso in cui il concordamento sia stato sottoscritto da altro magistrato, ove possibile si attiverà affinché sia tale magistrato a decidere sulla proposta di concordamento presentata in udienza. Ove tale soluzione non fosse praticabile, il magistrato di udienza procederà in autonomia.

6. entrata in vigore e comunicazioni

La presente direttiva ha immediata vigenza.

Verrà comunicata dalla segreteria:

1. Ai Signori Avvocati generali
2. Ai Signori Magistrati della procura generale di Lecce e Taranto
3. All'Ufficio dibattimento della Procura generale
4. Al Sig. Presidente della Corte di Appello
5. Ai Sigg. Procuratori della Repubblica, ordinari e per i minorenni, del distretto
6. Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto

Il Procuratore Generale della Repubblica

Antonio Marasà